


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004 N. 18

Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere

pag. 142

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2004 N. 19

Norme per l'edilizia scolastica.

pag. 145

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Ricorso alla Corte Costituzionale nei confronti della Regione Liguria per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di articoli dello Statuto della Regione Liguria.

pag. 150

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004 N. 18

Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione, allo scopo di migliorare la qualità della vita e contribuire a realizzare il benessere dei propri cittadini, riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali per il benessere di cui all'articolo 2 e, a tutela dell'utenza, garantisce la loro corretta esecuzione.
2. Le discipline di cui al comma 1 condividono l'obiettivo di educare la persona a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente e concorrono a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo senza perseguire finalità terapeutiche o curative.

Articolo 2

(Discipline bionaturali per il benessere)

1. Per discipline bionaturali per il benessere si intendono: lo shiatsu, la riflessologia, lo watsu, la pranoterapia, la naturopatia, lo yoga, la kinesiologia, il massaggio tradizionale.
2. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, può prevedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 3 di nuove discipline bionaturali per il benessere.

Articolo 3

(Elenco regionale per le discipline bionaturali per il benessere)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Elenco delle discipline bionaturali per il benessere.

2. L'Elenco è suddiviso in due sezioni:

- a) Organizzazioni con finalità didattiche, Associazioni e Scuole di Formazione;
- b) Operatori delle discipline bionaturali per il benessere.

3. Ciascuna sezione dell'Elenco è suddivisa in settori riferiti ad ogni singola disciplina bionaturale per il benessere.

4. La sezione a) dell'Elenco è a sua volta suddivisa nelle sottosezioni "associazioni" ed "imprese".

Articolo 4

(Associazioni)

1. Possono essere iscritte nella sezione a) dell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 le associazioni a diffusione nazionale o regionale ovvero aderenti ad associazioni a diffusione nazionale o regionale operanti in Liguria, che prevedono nell'atto costitutivo tra i propri fini lo svolgimento dell'attività didattica e formativa, purché in possesso di sedi conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente.

Articolo 5

(Imprese)

1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione a) dell'Elenco regionale le imprese operanti in Liguria che svolgono attività didattico-formativa nelle discipline bionaturali per il benessere devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) partita IVA;
- b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- c) disponibilità di una sede appropriata e conforme alla normativa igienico-sanitaria vigente.

Articolo 6

(Qualifica di operatore)

1. La Regione riconosce la qualifica di operatore

in ciascuna delle singole discipline bionaturali per il benessere a coloro che abbiano superato la prova d'esame conclusiva di specifici corsi teorico-pratici organizzati da associazioni o da imprese iscritte nella sezione a) dell'Elenco regionale.

2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 9, definisce con proprio provvedimento, per ogni singola disciplina, le materie oggetto del corso di cui al comma 1 nonché la durata e le modalità del suo svolgimento.
3. L'esame di cui al comma 1 è sostenuto davanti ad una commissione composta da:
 - a) l'Assessore regionale competente o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) il Dirigente della struttura regionale competente;
 - c) tre esperti nella specifica disciplina bionaturale che abbiano esercitato attività didattica e formativa almeno quinquennale, designati dalle associazioni iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3;
 - d) due figure professionali da reperire in ambito medico designate dagli Ordini professionali competenti.

Articolo 7

(Esercizio dell'attività di operatore nelle discipline bionaturali per il benessere)

1. L'esercizio nel territorio della Regione delle attività di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali per il benessere è subordinato alla preventiva iscrizione nella sezione b) dell'Elenco regionale di cui all'articolo 3.
2. Ai fini della iscrizione occorre:
 - a) maggiore età;
 - b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni;

- c) diploma della scuola dell'obbligo o altro diploma conseguito all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;
- d) possesso della qualifica conseguita ai sensi dell'articolo 6 o qualifica equipollente conseguita in Paesi dell'Unione Europea o in Paesi terzi;
- e) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'attività.

Articolo 8

(Domanda di iscrizione all'Elenco)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dirigente della struttura regionale competente definisce con proprio decreto lo schema tipo per le domande di ammissione e la documentazione da allegare.
2. Il Dirigente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda provvede all'iscrizione e ne dispone la comunicazione all'interessato; la domanda si considera accolta qualora il termine decorra senza che venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.
3. Il Dirigente è altresì competente, nei casi di cui all'articolo 11, comma 2, a disporre la sospensione o la cancellazione dall'Elenco.

Articolo 9

(Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere)

1. È istituito presso la Regione il Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere.
2. Il Comitato è composto da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di Presidente;
 - b) due rappresentanti per ciascuna delle di-

scipline bionaturali designati dalle associazioni o dalle imprese iscritte per il settore di riferimento nell'Elenco regionale di cui articolo 3;

- c) un rappresentante designato dal Comitato regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 2 luglio 2002 n. 26, (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);
 - d) il Dirigente della struttura regionale competente.
3. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle designazioni pervenute.
 4. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dal Comitato.
 5. Il Comitato dura in carica cinque anni.
 6. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti; svolge le funzioni di segreteria un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla D.
 7. Ai membri del Comitato spettano i compensi previsti dalla Tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 recante la disciplina dei compensi a componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione.

Articolo 10

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) esprime parere sui provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'Elenco di cui all'articolo 3;
 - b) esprime parere in merito alla valutazione di equipollenza dei titoli di studio di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d);
 - c) elabora proposte in merito agli indirizzi per rendere omogenei sul territorio regionale la struttura e i contenuti dei corsi di cui all'articolo 6;

d) esprime parere alla Giunta regionale in merito al riconoscimento di discipline bionaturali per il benessere emergenti, finalizzato all'inserimento nell'Elenco di cui all'articolo 3;

e) presenta proposte alla Giunta regionale per la divulgazione e la conoscenza delle discipline bionaturali per il benessere.

2. Il Presidente del Comitato, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), convoca fra i rappresentanti delle discipline bionaturali per il benessere solo quella espressione della disciplina presa in considerazione.

Articolo 11

(Sanzioni)

1. A coloro che esercitano l'attività di operatore in una delle discipline bionaturali per il benessere individuate ai sensi dell'articolo 2 senza essere iscritti nell'Elenco regionale, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1500 euro, secondo le modalità previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
2. Sono altresì sottoposti alla sanzione amministrativa di cui al comma 1 coloro che esercitano una disciplina bionaturale diversa da quella per la quale risultano iscritti nell'Elenco; in tale ultimo caso, può essere disposta la sospensione per un periodo massimo di tre mesi e, in caso di recidiva, la cancellazione dall'Elenco.

Articolo 12

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione, sono iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c) ed e), nonché di qualifica conseguita presso associazioni o imprese di cui agli articoli 4 e 5 acquisita anteriormente alla vigenza della presente legge, ne facciano apposita richiesta al Dirigente della struttura regionale competente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Articolo 13**(Disposizioni finanziarie)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento", dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni previste all'articolo 11 sono introitati all'U.P.B. 3.1.2 "Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 25 ottobre 2004

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA
LEGGE REGIONALE
25 ottobre 2004 N. 18**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri L. Cola, N. Alonzo, U. Benvenuti, V. Cavallo, R. M. D'Acqui, P. Perfigli, G. Ronzitti, F. Vassallo, M. Veschi, in data 22 luglio 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 257;

- b) è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 25, primo comma dello stesso in data 22 luglio 2002;
- c) è stata rassegnata alla II e III Commissione consiliare in seduta congiunta ai sensi dell'art. 23, secondo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 30 gennaio 2003;
- d) è stata riassegnata alla III Commissione consiliare ai sensi dell'art. 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio regionale e alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 25 primo comma dello stesso in data 22 gennaio 2004;
- e) la III Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità nella seduta del 2 agosto 2004;
- f) la I Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità nella seduta del 9 settembre 2004;
- g) è stata esaminata e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 ottobre 2004;
- h) la legge regionale entra in vigore il 2 dicembre 2004.

2. Note agli articoli

Nota all'articolo 7

- Il d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 è pubblicato nella G.U. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

Nota all'articolo 9

- La legge regionale 2 luglio 2002 n. 26 è pubblicata nel B.U. 24 luglio 2002, n. 11 P.I.;
- La legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 è pubblicata nel B.U. 19 giugno 1996, n. 13 P.I.;

Nota all'articolo 11

- La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50 P.I.

3. Struttura di riferimento:

Servizio Attività Formative e del Lavoro

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2004 N. 19

Norme per l'edilizia scolastica.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina gli strumenti per assicurare l'adeguamento e lo sviluppo qualitativo delle strutture degli edifici scolastici esistenti che costituiscono elemento fondamentale ed integrante del sistema scolastico ligure.
2. L'azione della Regione è finalizzata in particolare a garantire:
 - a) l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - b) la riqualificazione del patrimonio esistente;
 - c) l'adeguamento dell'edilizia scolastica alle esigenze conseguenti ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, alla innovazione didattica ed alla sperimentazione, nonché al soddisfacimento del fabbisogno dell'utenza;
 - d) la promozione di concorsi di progettazione di opere aventi particolare rilevanza ed ispirate ai principi di sostenibilità ambientale e del risparmio energetico.

Articolo 2

(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:
 - a) la programmazione, acquisito il parere degli enti preposti, degli interventi di edilizia scolastica;

- b) la definizione di criteri, direttive e norme tecniche per la progettazione e realizzazione degli interventi;
- c) la definizione, di concerto con gli enti preposti, degli strumenti per la conoscenza dello stato di conservazione e consistenza del patrimonio di edilizia scolastica;
- d) la promozione di forme di partenariato istituzionale e/o di pubblico/privato nella realizzazione degli interventi.

Articolo 3

(Programmi di intervento)

1. La Giunta regionale predispone programmi triennali di intervento e piani annuali di attuazione, tenuto conto delle esigenze presenti sul territorio.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 costituiscono il riferimento per la concessione di qualsiasi finanziamento comunitario, statale e regionale in materia di edilizia scolastica.
3. Sono inseriti negli strumenti di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli imposti dalle leggi di finanziamento, gli interventi:
 - a) di adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, di sicurezza, di igiene e di eliminazione delle barriere architettoniche;
 - b) su edifici situati in ambiti territoriali disagiati, tenuto conto anche degli andamenti demografici;
 - c) di recupero, ampliamento e riconversione di edifici scolastici o da destinare a tale uso, con particolare riguardo agli interventi inseriti nell'ambito di programmi complessi di riqualificazione urbana;
 - d) di promozione, progettazione e realizzazione di nuova costruzione o recupero, di carattere sperimentale, biosostenibili con particolare riguardo all'uso dei materiali non nocivi, all'adozione di scelte volte al contenimento dei consumi energetici ed al ricorso a fonti energetiche rinnovabili ed alternative.
4. Le risorse regionali sono destinate in via prio-

ritaria al finanziamento degli interventi di cui al comma 3, lettera a), per le scuole dell'obbligo.

5. Sono compresi nei costi riconoscibili gli oneri aggiuntivi come definiti dalle norme vigenti.

Articolo 4

(Finanza di progetto)

1. La Regione promuove l'utilizzo di tecniche di finanziamento innovative e di forme di partecipazione fra soggetti pubblici e privati finalizzate alla realizzazione di interventi, a prevalente destinazione scolastica e, comunque, con funzioni compatibili con le stesse, di nuova costruzione e/o recupero del patrimonio edilizio esistente.

Articolo 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
 - a) prelevamento, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15, di quota pari a euro 1.000.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003;
 - b) iscrizione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza all'U.P.B. 7.203 "Edilizia scolastica" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 6

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione le risorse a bilancio regionale per il corrente esercizio sono destinate alla realizzazione di interventi compresi nel vigente Piano Generale Triennale di edilizia scolastica, relativo agli anni 2003/2005, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 febbraio 2004 n. 5, che

siano rivolti a dare risoluzione al problema della carenza di aule.

2. Prioritariamente le risorse sono attribuite agli interventi realizzati nei Comuni che sono compresi, in ordine alla classe di appartenenza, negli elenchi dei territori montani ai sensi della legge regionale 13 agosto 1997 n. 33 (disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994 n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane") che non abbiano ricevuto precedenti finanziamenti in materia di edilizia scolastica negli ultimi cinque anni.
3. Il limite massimo del finanziamento per ciascun progetto è di euro 500.000,00.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 4 novembre 2004

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 4 novembre 2004, n. 19

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Luigi Morgillo ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 111 in data 1° agosto 2003;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 agosto 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 351;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione per il parere di cui all'art. 25, primo comma, del Regolamento stesso;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 15 settembre 2004;*

- e) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 21 settembre 2004;
- f) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nelle sedute del 19 e 26 ottobre 2004;
- g) la legge regionale entra in vigore il 2 dicembre 2004.

2. Relazioni al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere G. Scullino)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio è volto, in conformità ai principi dettati dalla legge nazionale 23/1996, ad assicurare l'adeguamento e lo sviluppo qualitativo delle strutture edilizie scolastiche che costituiscono elemento fondamentale ed integrante del sistema scolastico ligure.

L'obiettivo è quello di assicurare l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche, nonché promuovere la progettazione di opere aventi particolare rilevanza ed ispirate ai principi di sostenibilità ambientale e risparmio energetico.

In particolare, l'intervento legislativo disciplina l'attività di programmazione degli interventi, demandando alla Giunta la predisposizione di programmi triennali e piani annuali di attuazione, volti all'utilizzo di tutti i finanziamenti di provenienza comunitaria, statale e regionale.

In sede di IV Commissione il disegno di legge è stato ampiamente discusso e sono state recepite alcune proposte formulate dai rappresentanti degli interlocutori istituzionali ed, in particolare, è stata precisata la partecipazione degli Enti Locali all'attività di programmazione degli interventi di edilizia scolastica (cfr. articolo 2, comma 1, lettera a).

Inoltre, in sede di prima applicazione, è prevista la destinazione delle risorse a bilancio del corrente esercizio, per la realizzazione di interventi compresi nel Piano Generale Triennale di edilizia scolastica relativo agli anni 2003/2005, che diano soluzione al problema della carenza delle aule e che siano realizzati nei Comuni compresi negli elenchi dei territori montani.

Per tutti i motivi illustrati si auspica che il disegno di legge, approvato dalla IV Commissione, venga approvato dal Consiglio regionale.

Relazione di minoranza (Consigliere M. Veschi)

Durante la discussione in Commissione sul disegno di legge n. 351 in materia di edilizia scolastica il Centrosinistra ha espresso contrarietà prima di tutto verso la scelta della Giunta di rimandare l'effettiva regolamentazione della materia a fonti subordinate.

L'articolato appare infatti eccessivamente scarso, tanto da non riuscire a disegnare con chiarezza un quadro generale in cui siano certi almeno la distribuzione delle funzioni fra gli enti competenti e il procedimento per la definizione degli interventi.

Manca un effettivo riconoscimento del ruolo degli enti locali sia nella fase di programmazione che nella successiva fase di finanziamento e realizzazione degli interventi. Il riferimento contenuto nell'articolo 3 sulle esigenze del territorio è troppo debole e inadeguato rispetto alle funzioni che devono essere svolte dai Comuni e dalle Province secondo il principio di sussidiarietà e la Legge nazionale 23/96.

Alcuni emendamenti migliorativi sono stati accolti durante i lavori della Commissione. Tuttavia il testo presenta ancora gravi lacune. In particolare, oltre ai difetti di cui si è detto, la programmazione degli interventi non è preceduta dalla definizione d'insieme delle problematiche che interessano la scuola, definizione necessaria per realizzare un sistema di dimensioni e localizzazioni ottimali rispetto al Piano dell'offerta formativa.

Il disegno di legge si inserisce in una situazione di grave penuria finanziaria. Il Fondo nazionale per l'edilizia scolastica è stato bloccato per due anni e i finanziamenti recentemente destinati alla Liguria (circa 11 milioni di euro) sono fortemente inferiori rispetto al fabbisogno (circa 105 milioni di euro).

Ricordiamo inoltre che entro il 31.12.2004 tutte le scuole dovranno adeguarsi alle norme in materia di sicurezza.

Per questo riteniamo la dotazione finanziaria del disegno di legge assolutamente insufficiente.

Abbiamo espresso in Commissione la nostra astensione nei confronti del provvedimento e ci riserviamo di ripresentare in Consiglio alcuni emendamenti per contrastare i vizi del disegno di legge precedentemente illustrati.

Relazione di minoranza (Consigliere A. Fortunati)

Il DDL in questione porta alla ribalta uno dei mali cronici della scuola italiana, quello della salute, dell'igiene e della sicurezza degli edifici scolastici. La situazione dell'edilizia scolastica ligure è molto critica, e ciò nonostante i diversi interventi imposti dalla legislazione vigente, a partire dalla 626, che risulta essere in gran parte disattesa nelle nostre scuole. Se a tutto ciò uniamo il taglio delle risorse statali a favore degli enti locali, ci rendiamo conto della grave fragilità in cui versa l'intero patrimonio scolastico. Un provvedimento come il DDL in oggetto dovrebbe avere come scopo unico la difesa ed il miglioramento delle strutture, e dovrebbe tenere conto delle modifiche morfologiche: mi riferisco in particolare modo alla totale assenza di considerazione della nuova mappatura sismica resa pubblica in questi giorni; di mezzo c'è la sicurezza di migliaia di persone che quotidianamente lavorano e studiano nelle scuole liguri. Oggi in questo DDL non vengono prese in sufficiente considerazione le gravi carenze strutturali del patrimonio, e così come già prima ricordato, non viene presa in considerazione la nuova mappatura sismica, che ridisegna nuovi scenari in zone sino ad oggi ritenute "sicure" o quanto meno a basso rischio di attività sismica: sarebbe ragionevole che a fronte delle modifiche intervenute, il DDL venga ritirato per riproporlo con una attenzione particolare alle scuole ed agli edifici adibiti all'attività scolastica (es. laboratori) che ricadono in una zona sulla quale, approfonditi e nuovi studi di sismologia, hanno decretato la reale possibilità di movimenti tellurici che pongono a rischio gli edifici ivi presenti: la sicurezza nelle scuole liguri a fronte della mappa di rischio sismico, recentemente introdotta, risulta essere realmente compromessa. Anche per ciò che concerne la partecipazione attiva dei soggetti interessati - che dovrebbero essere consultati sui diritti alla sicurezza e alla salute di lavoratori e studenti, sanciti da una lunga serie di norme e leggi contenute sia nel codice civile che in quello penale, ed in altre più specifiche tipo il decreto legislativo n. 626 del 1994, che recepisce alcune direttive europee e introduce nell'ordinamento italiano il principio della partecipazione attiva dei lavoratori, in collaborazione con altri soggetti, per la prevenzione del rischio in materia di salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. Vedete cari colleghi, vi è stata pochi giorni fa una manifestazione colorata, fantasiosa, serena e convinta di persone, animate dalla consapevolezza di avere un diritto sacrosanto: poter mandare i propri figli alla scuola pubblica ed essere sicuri che vi

siano le condizioni necessarie alla sicurezza di chi in quei posti ci studia o ci lavora e per la quale si pagano già tante tasse. Dico questo, cioè ricordo la manifestazione, perché deve essere chiaro che per il mio Partito la scuola rimane un valore sociale, e deve effettivamente essere funzionante e sicura, tutelare le menti ed i corpi di chi tutte le mattine varca la soglia dell'edificio scolastico. Non credo che in questo disegno di legge vengano prese in considerazione adeguatamente tutte le difficoltà in cui versa il nostro patrimonio scolastico, così come non vengono prese in giusta considerazione altre variabili, considerate magari minime, ma che risultano essere causa di gravi disagi e pericoli: un cenno particolare lo meritano le scuole presenti nell'entroterra, considerate solo parzialmente nel DDL, ma che dovrebbero essere viste, per la particolarità del caso come situazioni eccezionali: anche da ciò dipende un graduale spopolamento del nostro territorio. Un altro punto di visione del DDL risulta essere quello che - prendendo spunto da una politica di stampo liberista, ha introdotto i vergognosi buoni scuola regionali così come il decreto attuativo della legge 53/2003, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, ed oggetto delle numerosissime manifestazioni di protesta di tutte le organizzazioni sindacali e soprattutto di milioni di cittadini, genitori, figli e docenti che favorisce l'inserimento di "privati" a discapito della maggioranza di cittadini Liguri che difendono il concetto Pubblico della scuola. Per concludere non ci sembra che questo provvedimento vada nella direzione auspicata da chi come il sottoscritto difende da sempre un'idea atta a valorizzare la scuola, tutelarla e difenderne il carattere nazionale e pubblico, con impegni chiari e risposte precise su tutti gli aspetti. Più concretamente, non risulta essere finalizzato a dare certezze in termini di tutela della salute e della sicurezza di tutte le persone che quotidianamente frequentano le scuole Liguri, e non difende il patrimonio esistente, anzi, mortificando i Padri della nostra Repubblica, lo pone in una situazione di inabilità tale che porterà ad una svendita a favore di chi è pronto a speculare sulla salute e sull'istruzione dei nostri figli.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 6:
La deliberazione del Consiglio regionale 6 febbraio 2004, n. 5 è pubblicata nel B.U. 5 maggio 2004, n. 18 P.II;

La legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 è pubblicata nel B.U. 3 settembre 1997, n. 15 P.I;

La legge 31 gennaio 1994, n. 97 è pubblicata nella G.U. 9 febbraio 1994, n. 32, S.O.

Struttura di riferimento:

Dipartimento ambiente, edilizia e lavori pubblici.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Corte costituzionale.

Ricorso

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato

nei confronti

della Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 4 comma 2, 14, comma 2, 20, comma 2 lett. b), 39, comma 3, 40, comma 1, 41, comma 2, 43, comma 2, 50, comma 3, 64, 76 comma 1 lett. b), dello Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004 pubblicato nel B.U.R. n. 9 del 6 ottobre 2004, in relazione agli articoli 1, 3, 24, 87, 88, 113, 114, 117, comma 2 lett. f), comma 3, comma 4, comma 5 e comma 6, 121, 122, 123, 126, 134 della Costituzione.

In data 6 ottobre 2004 è stato pubblicato lo Statuto della Regione Liguria approvato in seconda deliberazione in data 28 settembre 2004.

Tale Statuto, in conformità della delibera del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 2004, viene impugnato nelle sottoindicate disposizioni non in armonia con la Costituzione e quindi in violazione dell'art. 123 di questa, come appresso specificato.

1) Art. 4, comma 2.

Secondo la norma in oggetto "la Regione concorre alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede alla loro attuazione. Provvede, altresì, all'attuazione e all'esecuzione degli accordi comunitari".

Essa, omettendo di riferirsi al necessario rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, la quale deve disciplinare anche le modalità di esercizio del potere sostitutivo, viola l'art. 117, comma 5, Cost. che tale limite stabilisce.

2) Art. 14, comma 2.

La norma in oggetto prevede che "La legge elettorale regionale assicura la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali proporzionalmente alla popolazione residente e le pari opportunità per uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive."

Lo Statuto, peraltro, non può disciplinare direttamente la materia elettorale che interessa l'area legislativa riservata dal primo comma dell'art. 122 Cost. alla "legge" della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica" (cfr. sent. 2/04), ai quali ultimi specificamente attengono le indicazioni fornite dalla norma.

In altri termini è contrario alla Costituzione non solo esercitare direttamente in sede statutaria una potestà legislativa in materia elettorale, attribuita a procedimenti diversi e sottoposta a differenti controlli, ma altresì definire statutariamente (come avvenuto nella specie) indirizzi per l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia; indirizzi che spetta invece allo Stato stabilire in termini generali e di principio non legati alle specificità delle singole regioni. Norme statutarie in materia irrigidirebbero, tra l'altro, la fonte precludendo la possibilità di un'iniziativa referendaria di abrogazione.

3) Art. 20, comma 2 lett. b)

Dispone la norma in oggetto che il presidente del Consiglio regionale "accerta il verificarsi dei presupposti di scioglimento del Consiglio nei casi indicati dall'art. 126 comma 3, della Costituzione e dallo Statuto, e promuove il conseguente decreto del presidente della Repubblica."

È tuttavia da osservare che il decreto di scioglimento del Capo dello Stato è previsto nel primo comma dall'art. 126, Cost., in relazione alle ipotesi di atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge, ragioni di sicurezza nazionali, cioè in presenza di situazioni che implicano una delicata valutazione da parte del Capo dello Stato, il quale legittimamente decide con propria

determinazione produttiva dell'effetto di scioglimento del Consiglio regionale - sostanziate una eccezionale, forma di controllo ab extra sull'organo-solo nel rispetto della specifica garanzia procedimentale di sentire previamente un'apposita Commissione di deputati e senatori per le questioni regionali.

Ben diverse sono le circostanze considerate nel comma 3 dello stesso art. 126 Cost. richiamate nella clausola statutaria in esame (approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, rimozione¹, impedimento permanente, morte dimissioni volontarie del medesimo, dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio). Rispetto ad esse, che comportano l'automatico effetto di scioglimento del Consiglio (non conseguente, dunque a valutazioni di legittimità o di merito costituzionale nella singola fattispecie da parte di qualsivoglia organo esterno), non è previsto alcun intervento provvedimento del Capo dello Stato. Un tale intervento, del resto, nelle precisate circostanze non potrebbe che avere un mero valore attestativo della verifica dei fatti cui l'ordinamento costituzionale riconduce con immediatezza l'effetto di scioglimento del Consiglio regionale, quindi un contenuto di livello non consono al rango costituzionale dell'Organo e per il quale sarebbe comunque assolutamente incongruo il procedimento stabilito dal comma 1 dell'art. 126 Cost.. Non avrebbe alcun significato, infatti, il parere della Commissione bilaterale che è invece inscindibilmente legato, nella previsione costituzionale, all'esercizio dei poteri in materia del Capo dello Stato.

In definitiva la norma in esame viola le disposizioni costituzionali di cui al ripetuto art. 126, agli artt. 87 e seguenti sulle funzioni del Presidente della Repubblica ed all'art. 117, comma 2 lett. f), che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la disciplina delle funzioni degli organi dello Stato. Nuove funzioni del Presidente della Repubblica non potrebbero infatti radicarsi in una fonte regionale (cfr. sent. 134/04).

Ancora sotto diverso profilo risulta violato l'art. 126, comma 3, Cost., allorché viene fatto riferimento, nella clausola in esame, ai presupposti di scioglimento del Consiglio regionale indicati dallo Statuto. Una volta che la scelta istituzionale sia stata quella di seguire il sistema previsto dall'ultimo comma dell'art. 122 Cost., con tutte le relative implicazioni, non sembra che lo Sta-

tuto possa prevedere cause di scioglimento automatiche del consiglio regionale diverse ed ulteriori rispetto a quelle considerate direttamente dalla Costituzione (v. invece le attuali previsioni statutarie di cui all'art. 39, comma 3 ed all'art. 40, comma 1).

4) Art. 39, comma 3

L'art. 39 dello Statuto, dopo aver previsto che il Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dal giuramento presenta al Consiglio regionale il programma di governo, che viene approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce, al comma 3, che "la mancata approvazione del programma a maggioranza assoluta dei suoi componenti comporta la decadenza del Presidente della Giunta e lo scioglimento del Consiglio".

In tale modo la disposizione in esame stabilisce, come già accennato, una causa di scioglimento automatico del Consiglio regionale non considerata dall'art. 126 Cost. Questo, peraltro, sembra recare una tassativa previsione dei casi in cui possono realizzarsi i presupposti di operatività del meccanismo dei simul stabunt simul cadent legato al sistema di elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta, non a caso espressamente richiamato dal comma 3 del ripetuto art. 126. Ogni dilatazione di quei casi viene infatti a frustrare la finalità di assicurare stabilità alla gestione politica della Regione, che è alla base delle ricordate previsioni costituzionali.

Inoltre la disposizione non risulta coerente con la scelta istituzionale della elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo di cui all'art. 14, comma 2, (conforme alla previsione del comma quinto dell'art. 122 Cost.), in quanto, nel prevedere come passaggio necessario ed indispensabile la preventiva approvazione da parte del Consiglio regionale del programma di governo, per di più a maggioranza assoluta dei suoi componenti, instaura irragionevolmente e contraddittoriamente tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello che dovrebbe discendere dall'anzidetto sistema di elezione. In dipendenza di questo, infatti, non può configurarsi un'iniziale investitura fiduciaria da parte del Consiglio rappresentativo dell'intero corpo elettorale (sent. 2/04) perché il Presidente della Giunta riceve una diretta investitura popolare.

La mancata approvazione del programma (e della squadra) di governo, provoca come conseguenza la decadenza automatica del Presidente della Giunta e di quest'ultima (già nominata contestualmente alla presentazione del programma di governo, ex art. 41, comma 1), senza il concorso della volontà di tali organi: situazione ben diversa da quella delle dimissioni obbligate da un giudizio eventuale e successivo su comportamenti, quale può essere l'approvazione di una mozione di sfiducia. In altri termini, la mancata approvazione del programma esclude ad initio ed a priori la possibilità per il Presidente e la Giunta di operare per l'attuazione del programma e vanifica nella sostanza la legittimazione democratica che al Presidente deriva dalla diretta investitura della fiducia popolare, quale prevista dall'art. 122 Cost. contraddicendo la stessa ratio di tale previsione pur condivisa a livello statutario.

Se la maggioranza assoluta richiesta per l'approvazione della mozione di sfiducia va nel senso di rafforzamento della stabilità dell'esecutivo, l'approvazione consiliare del programma a maggioranza assoluta dei componenti prevista per l'entrata in funzione dell'esecutivo rappresenta invece un indebolimento della posizione del Presidente della Giunta, incompatibile con la sua investitura popolare, sottoponendolo ad un'investitura di secondo grado, per di più a condizioni particolarmente gravose, che possono non rispecchiare, in relazione alla rispettiva consistenza della maggioranza e dell'opposizione nell'ambito del Consiglio regionale (dipendente dal sistema elettorale seguito), il rapporto tra i diversi orientamenti politici degli elettori.

Assurdamente, comunque, dopo l'investitura da parte del popolo si richiede l'investitura da parte dei rappresentanti del popolo.

Il che si risolverebbe in una limitazione ed anzi in una vanificazione della sovranità popolare.

Tenuto anche conto dei canoni fondamentali di coerenza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., oltre che delle ripetute previsioni degli artt. 122 e 126 Cost., nonché dell'art. 1 Cost., la norma in esame non può dunque ritenersi in armonia con la Costituzione.

5) Art. 40, comma 1

Considerazioni del tutto analoghe a quelle svol-

te in ordine all'art. 39, comma 3, sono a farsi rispetto all'art. 40, comma 1, secondo il quale "il Presidente della Giunta regionale, trascorsi due anni dall'insediamento, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma. Il voto negativo del Consiglio sulla relazione, espresso a maggioranza assoluta dei propri componenti, comporta la decadenza del Presidente della giunta e lo scioglimento del Consiglio".

L'imposizione dell'obbligo di una verifica biennale dell'intero programma (ben diversa dalla mera eventualità di una mozione di sfiducia), che richiede l'appoggio di una maggioranza qualificata, limita grandemente i poteri del Presidente della Giunta (eletto a suffragio universale e diretto) e le automatiche conseguenze dell'esito negativo di tale verifica contrastano, per le ragioni già dette, con gli artt. 3, 122, 123 e 126 Cost.

6) Art. 41, comma 2

Secondo l'art. 41, comma 2, dello Statuto "il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento".

La norma non dice che l'impedimento deve essere meramente temporaneo. Per la sua indeterminatezza e formulazione tutt'altro che inequivoca essa appare suscettibile di determinare una non consentita surrogazione del Vice Presidente al Presidente nel caso di impedimento permanente di questo, che invece, secondo la previsione dell'art. 126, comma 3, Cost. dovrebbe comportare le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

7) Art. 43, comma 2

L'art. 43, comma 2, nel prescrivere che la mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale sia sottoscritta "da almeno un quarto" dei componenti del Consiglio regionale, contrasta palesemente con la disposizione del comma 2 dell'art. 126 Cost. il qual prevede che la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

La norma in esame, richiedendo un quorum più elevato per la presentazione della mozione di sfiducia, rende più difficile l'iniziativa in tal senso delle opposizioni ed il ruolo di controllo di queste rafforzando la posizione del Presidente della Giunta rispetto alle previsioni costituzionali, con le quali dunque non è in armonia.

8) Art. 50, comma 3

Art. 76, comma 1 lett. b)

Prevede il comma 3 dell'art. 50 che "la Giunta approva i regolamenti di delegificazione sulla base della legge regionale di autorizzazione che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari". L'art. 76, comma 1 lett. b), prevede poi il parere della Consulta Statutaria (organo di alta consulenza) sulla conformità dei regolamenti di delegazione alla legge regionale di autorizzazione.

La disposizione dell'art. 50, comma 3, non appare in armonia con la Costituzione ove si consideri che:

- a) ai sensi dell'art. 121 Cost. "il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla regione";
- b) l'art. 117, comma 3, Cost., nell'indicare le materie di legislazione concorrente precisa che in esse spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato;
- c) anche riguardo alle materie residuali rispetto a quelle considerate nei commi 2 e 3, l'art. 117, comma 4, Cost, stabilisce che spetta alle Regioni la potestà legislativa.

Da tali disposizioni, che nella configurazione del sistema costituzionale delle fonti da un lato stabiliscono la competenza (legislativa) del Consiglio regionale e dall'altro la forma (legislativa) con cui questo deve provvedere, sembra ricavarsi che tutte le materie da essa attribuite alla competenza (concorrente o esclusiva) delle Regioni siano coperte da una riserva di legge regionale, con esclusione della possibilità di una normativa regolamentare indipendente.

Può trarsene conferma dal comma 6 dell'art. 117 Cost., il quale, nell'assegnare alla potestà regolamentare della Regione un'area non coincidente e più vasta di quella della potestà legislativa, la considera sempre in modo omogeneo ed indistinto anche nella sua estensione alle materie di competenza concorrente e, per il caso di delega, alle materie di legislazione esclusiva statale. Ciò

sembra testimoniare dell'uniforme tipologia dei regolamenti adottabili dalle Regioni, sempre serventi rispetto ad una disciplina legislativa e quindi meramente di attuazione e/o di esecuzione.

Deve escludersi comunque la fungibilità della normativa regolamentare rispetto a quella di livello legislativo nei rapporti Stato-Regioni.

Se, nelle materie di legislazione concorrente, lo Stato non potrebbe determinare i principi fondamentali in via regolamentare così sembra che la normativa di dettaglio debba essere necessariamente dettata dalla regione a livello legislativo. Si pensi poi alle cc.dd. materie trasversali, che reclamano l'uguale livello delle diverse fonti normative interferenti.

Più in generale, non sembra potersi ammettere che le norme legislative statali ancora in vigore in tutte le materie trasferite alla competenza regionale, concorrente o residuale, possano venire invalidate o abrogate da norme regolamentari e non per effetto di atti legislativi regionali.

In ragione a quanto considerato sembra precluso allo stesso Consiglio regionale, titolare del potere legislativo, adottare direttamente una disciplina regolamentare non meramente esecutiva e/o di attuazione.

Tanto più appare illegittima una norma statutaria che preveda che la legge regionale si spogli della sua funzione regolativa affidandola a fonte subordinata attribuita alla competenza dell'esecutivo sia pure determinando le norme generali nel cui ambito la potestà regolamentare dovrebbe essere esercitata (norme generali che, nelle materie di competenza concorrente, finirebbero per confondersi e sovrapporsi con i principi fondamentali di competenza statale). Non può trascurarsi, al riguardo, che nella fonte legislativa è istituzionalmente assicurata la partecipazione e quindi in confronto, se non la collaborazione, con le opposizioni, mentre la norma regolamentare elaborata nell'ambito dell'esecutivo, è espressione di scelta esclusiva della maggioranza di governo.

Deve escludersi, in definitiva che una legge del Consiglio regionale possa conferire al regolamento giuntale una capacità estranea al suo valore, quella, cioè, di modificare l'ordinamento a livello primario.

In ogni caso, premesso che il cd. regolamento di delegificazione presuppone di necessità la vigenza

di una preesistente disciplina di livello legislativo, che esso è destinato a sostituire con effetto di abrogazione di questa stessa disciplina legislativa, e che l'obbiettivo di semplificazione e di riassetto normativo cui esso è preordinato potrebbe concernere, nell'attuale contesto, soprattutto se non esclusivamente la precedente la disciplina statale delle materie trasferite alla competenza regionale, è da ribadire che un tale strumento mai potrebbe operare per fonti di diversa natura tra le quali non vi è un rapporto di gerarchia ma di separazione di competenze istituzionali (sentt. 376/02; 302/03; 303/03). Non sarebbe quindi possibile attraverso di esso vanificare la collocazione sistematica delle fonti, de-gradando le fonti statali a fonti subordinate o condizionate a regolamenti regionali.

Si aggiunga che nell'assolutezza della sua enunciazione la norma in esame non esprime limiti o riserve, pretendendo di assegnare alla potestà regolamentare un'assoluta fungibilità rispetto alla fonte legislativa, sia essa di natura regionale o statale, in qualsiasi materia, senza neppure considerare e far salva un'eventuale caratterizzazione, dovuta a riserva di legge, nell'ambito oggettivo sul quale lo stesso potere regolamentare potrebbe incidere.

Sembra dunque incontestabilmente leso il principio di legalità costituzionale. Questo inoltre sembra anche richiedere che le stesse materie siano disciplinate nelle diverse Regioni da fonti di uguale statuto giuridico, in ragione dei principi di cui all'art. 3 Cost., per evitare differenziate ricadute sui singoli nei settori assistiti dalle garanzie di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e per consentire l'omogeneo e coerente controllo di legittimità di cui all'art. 1134 Cost.

L'illegittimità dell'art. 76, comma 1 lett. b), è conseguenziale.

9) Art. 64

Secondo la norma in oggetto "la Regione può istituire e disciplinare enti locali non previsti direttamente dall'art. 114 della Costituzione".

La disposizione appare illegittima in quanto intenda riferirsi, nella sua perentoria laconicità, all'istituzione di enti locali territoriali diversi dalle Comunità montane ("unioni di comuni" specificamente qualificate dall'ubicazione montana dei loro territorio, di cui all'art. 27 del T.U.E.L. 267/2000) ed in particolare alla creazione di soggetti di autonomia ulteriori rispetto a quelli considerati dall'art. 114 Cost. non derivanti da forme di collegamento dei medesimi (rimesse comunque dal citato T.U.E.L. alla loro stessa iniziativa).

Che tale sia l'intenzione della disposizione sembra desumersi dall'esplicito richiamo all'art. 114 Cost., che essa sembra voler sostanzialmente integrare. Essa si pone dunque in aperto contrasto con questa stessa norma costituzionale, che tassativamente definisce e qualifica le articolazioni territoriali di autonomia componenti della Repubblica.

Si conclude pertanto perché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dello Statuto della Regione Liguria negli articoli 4 comma 2, 14, comma 2, 20, comma 2 lett. b), 39, comma 3, 40, comma 1, 41, comma 2, 43, comma 2, 50, comma 3, 64, 76, comma 1 lett. b), per le ragioni e come sopra precisato.

1. Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale conseguente alla rimozione del Presidente della Giunta, ogni aspetto valutativo si è esaurito con il precedente procedimento che ha portato appunto alla rimozione.

Roma, 3 novembre 2004

AVVOCATO DELLO STATO
Giorgio D'Amato